

## APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (\*)

(\*) Si riportano gli articoli del Codice penale, Codice di procedura penale, delle norme di attuazione e delle leggi complementari modificati dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, recante disposizioni in materia di sospensione dei procedimenti con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

1.

**R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale** (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).<sup>1</sup>

### Libro I

Dei reati in generale

### Titolo VI

Della estinzione del reato e della pena

### Capo I

Della estinzione del reato

**159.** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> **Sospensione del corso della prescrizione.** – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;  
2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3 bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale <sup>(4)</sup>.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende

dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale, la durata della

sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

<sup>(2)</sup> Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo:

«2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

«3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione <sup>(\*)</sup>».

<sup>(\*)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

<sup>(3)</sup> L'art. 1, comma 5, della L. 7 aprile 2010, n. 51, in materia di divieto a comparire in udienza, dispone che il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto

previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.

(<sup>4</sup>) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

(<sup>5</sup>) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

**168 bis. (<sup>1</sup>) Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.** – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inolte subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza

sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

(<sup>1</sup>) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

**168 ter. (<sup>1</sup>) Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova.** – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

(<sup>1</sup>) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

**168 quater. (<sup>1</sup>) Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.** – La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

(<sup>1</sup>) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

2.

**D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale** (Suppl. ord. n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988.

## Libro II

Atti

## Titolo VI

Termini

**175. Restituzione nel termine.** – 1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza (173), se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore <sup>(1)</sup>.

2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato <sup>(2)</sup>.

2 bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato <sup>(3)</sup>.

3. [La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza (173), entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto] <sup>(4)</sup>. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza (125) il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari (328). Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione (606 ss.).

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine (670<sup>3</sup>).

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato (157 c.p.), del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale (548<sup>3</sup>) o del decreto di condanna (460<sup>3</sup>) e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

<sup>(1)</sup> *Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.*

<sup>(2)</sup> *Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 11, comma 6, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

<sup>(3)</sup> *Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.*

<sup>(4)</sup> *Il periodo tra parentesi quadrate è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.*

## Libro V

Indagini preliminari  
e udienza preliminare <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> *Per i procedimenti davanti al giudice di pace si vedano gli artt. 11-19 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274.*

## Titolo IX

Udienza preliminare <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> *A norma dell'art. 2 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274, le norme previste da questo titolo non si applicano nei procedimenti davanti al giudice di pace.*

**419.** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> **Atti introduttivi.** – 1. Il giudice fa notificare (148 ss.) all'imputato (60) e alla persona

offesa (90), della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero (409<sup>b</sup>, 416) e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies<sup>(2)</sup>).

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero (153) e notificato (att. 65<sup>3</sup>) al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti (att. 131).

3. L'avviso [comunicato al pubblico ministero]<sup>(4)</sup> contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio (att. 131).

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile (83) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89).

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato (453, 458<sup>5</sup>) con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato (455).

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità (177 ss.).

<sup>(1)</sup> Per lo svolgimento dell'udienza preliminare nel processo minorile si veda l'art. 31 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni.

<sup>(2)</sup> Nel senso che è compito del giudice dell'udienza preliminare differire congruamente l'udienza ove le indagini suppletive del pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa, si veda Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 16.

<sup>(3)</sup> Le parole da: «e con l'avvertimento ...» fino a: «... giudicato in contumacia» sono state aggiunte dall'art. 2 quinquies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

Le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono state così sostituite dalle attuali: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies» dall'art. 9, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

<sup>(4)</sup> Le parole poste fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 13 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

**420 bis.** <sup>(1)</sup> **Assenza dell'imputato.** – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 *quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

(<sup>1</sup>) *A norma dell'art. 19, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479, l'art. 420 c.p.p. è stato così sostituito dagli attuali articoli da 420 a 420 quinquies.*

*Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

**420 quater.** (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) **Sospensione del processo per assenza dell'imputato.** – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 *bis* e 420 *ter* e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

(<sup>1</sup>) *A norma dell'art. 19, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479, l'art. 420 c.p.p. è stato così sostituito dagli attuali articoli da 420 a 420 quinquies.*

*Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

(<sup>2</sup>) *Si veda l'art. 41 del D.L. vo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.*

**420 quinquies.** (<sup>1</sup>) **Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo.** –

1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420 *quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444.

(<sup>1</sup>) *A norma dell'art. 19, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479, l'art. 420 c.p.p. è stato così sostituito dagli attuali articoli da 420 a 420 quinquies.*

*Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 9, comma 4, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

## Libro VII Giudizio (<sup>1</sup>)

(<sup>1</sup>) *Per i procedimenti davanti al giudice di pace si vedano gli artt. 20-35 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274.*

## Titolo II Dibattimento

### Capo II Atti introduttivi (<sup>1</sup>)

(<sup>1</sup>) *Si veda l'art. 65 del D.L. vo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.*

**489.** (<sup>1</sup>) **Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare.** – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420 *bis*, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.

(<sup>1</sup>) *Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

**490. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente [o contumace]<sup>(1)</sup>.** – 1. Il giudice, a norma dell'art. 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente (486, 488) [o contumace] (487) <sup>(1)</sup>, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

<sup>(1)</sup> *Le parole: «o contumace» sono state soppresse dall'art. 10, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

### Capo III

#### Istruzione dibattimentale

**513. <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.** – 1. Il giudice, se l'imputato è [contumace o] <sup>(3)</sup> assente (488) ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame (208, 503) dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero (364, 374, 388) o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice (294, 391) nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (421, 422), ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4 <sup>(4)</sup>.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1, <sup>(5)</sup> il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo (132) del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale (727 ss.) ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali (506<sup>1</sup>) contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti <sup>(6)</sup>.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.

<sup>(1)</sup> *Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 7 agosto 1997, n. 267.*

<sup>(2)</sup> *Si veda altresì l'art. 6, commi 2-6, della L. 7 agosto 1997, n. 267, di cui si riporta il testo:*

*«2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.*

*«3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.*

*«4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.*

*«5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.*

*«6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi».*

(3) *Le parole: «contumace o» sono state soppresse dall'art. 10, comma 3, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

(4) *Le parole da: «salvo che ricorrano ...» sino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 18, comma 1, lett. a), della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.*

(5) *Le parole: «, comma 1» sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. b), della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.*

(6) *La Corte costituzionale, con sentenza n. 361 del 2 novembre 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo di questo comma (nel testo vigente anteriormente le modifiche apportate dalla L. 7 agosto 1997, n. 267), nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4, del codice di procedura penale.*

#### Capo IV

##### Nuove contestazioni

**520. Nuove contestazioni all'imputato [contumace o]**(1) **assente.** – 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 all'imputato [contumace o] (1) assente (488), il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento (480 ss.) e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento (477) e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'art. 519 commi 2 e 3 (522).

(1) *Le parole: «contumace o» sono state soppresse dall'art. 10, comma 4, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

#### Titolo III

##### Sentenza

#### Capo III

##### Atti successivi alla deliberazione

**548. Deposito della sentenza** (1). – 1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione (545) ovvero entro i termini previsti dall'art. 544 commi 2 e 3. Il pubblico

ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato (148 ss.) alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza (att. 65<sup>3</sup>).

3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso [notificato all'imputato contumace e] (2) comunicato al procuratore generale presso la corte di appello (585<sup>2</sup>; att. 23<sup>2</sup>; reg. 23).

(1) *Nel caso di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, va comunque notificato alle parti e comunicato al pubblico ministero l'avviso di deposito (Corte cost. 30 luglio 1993, n. 364).*

(2) *Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 10, comma 5, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

#### Libro IX

##### Impugnazioni (1)

(1) *Per i procedimenti davanti al giudice di pace si vedano gli artt. 36-39 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274.*

#### Titolo I

##### Disposizioni generali

**585. Termini per l'impugnazione.** – 1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (127) e nel caso previsto dall'art. 544 comma 1;

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 2;

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio (128);

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi

presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura (545);

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza (548) ovvero nel caso previsto dall'art. 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stata eseguita [la notificazione o] <sup>(1)</sup> la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento (548), [per l'imputato contumace e] <sup>(1)</sup> per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti (611; att. 167). L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza (173, 591; att. 99).

<sup>(1)</sup> *Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 11, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

## Titolo II Appello

**603.** <sup>(1)</sup> **Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.** – 1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'art. 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado (496 ss.) o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1.

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria (604<sup>b</sup>).

[4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato,

contumace in primo grado (487), ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento] (485) <sup>(2)</sup>.

5. Il giudice provvede con ordinanza (125, 586), nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni (477).

<sup>(1)</sup> *Si veda l'art. 6 della L. 7 agosto 1997, n. 267.*

<sup>(2)</sup> *Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67.*

**604. Questioni di nullità.** – 1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'art. 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso (516) o applicazione di una circostanza (517) aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti (623).

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente (517) o per un fatto nuovo (518), il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'art. 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio (429, 450, 456, 555) o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la



nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell'art. 180 che non sia stata sanata (183, 184) e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

5 bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420 *ter* o dell'articolo 420 *quater*, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2<sup>1)</sup>.

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto (150 ss. c.p.) o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita (336 ss., 649), il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione (162, 162 *bis* c.p.), il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute (477). Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata (33 *octies*, 34)<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Questo comma è stato inserito dall'art. 11, comma 3, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

<sup>2)</sup> Questo comma è stato così sostituito dall'art. 203 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata».

### Titolo III

#### Ricorso per cassazione

### Capo III

#### Sentenza

**623. Annullamento con rinvio.** – 1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622 (185, 569<sup>4)</sup>:

a) se è annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento<sup>1)</sup>;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5 *bis*, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado<sup>2)</sup>;

c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale<sup>3)</sup>, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini (att. 175);

d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata (33 *octies*, 34)<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa lettera e dell'art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o

rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice.

La medesima Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa lettera e dell'art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice.

(<sup>2</sup>) Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 11, comma 4, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

(<sup>3</sup>) Le parole: «in composizione collegiale» sono state aggiunte dopo le parole: «o di un tribunale» dall'art. 205 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(<sup>4</sup>) Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 205 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«d) se è annullata la sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata».

**625 ter.** (<sup>1</sup>) **Rescissione del giudicato.** – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

(<sup>1</sup>) Questo articolo è stato inserito dall'art. 11, comma 5, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

## Libro X Esecuzione (<sup>1</sup>)

(<sup>1</sup>) Per i procedimenti davanti al giudice di pace si vedano gli articoli 40-46 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

### Titolo II Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

**657 bis.** (<sup>1</sup>) **Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca.** – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

(<sup>1</sup>) Questo articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), della L. 28 aprile 2014, n. 67.

3.

**D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale** (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) (<sup>1</sup>) e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.

(<sup>1</sup>) In vigore dal 24 ottobre 1989.

### Titolo I Norme di attuazione

### Capo XI Disposizioni relative al dibattimento

**143 bis.** (<sup>1</sup>) **Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato.** – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

(<sup>1</sup>) Questo articolo è stato inserito dall'art. 14 della L. 28 aprile 2014, n. 67.

4.

**D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)** (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 36 del 13 febbraio 2003).

## TITOLO II

### Casellario giudiziale

**3 (L). Provvedimenti iscrivibili.** – Art. 686 c.p.p.; art. 194 att. c.p.p.; artt. 4 e 14, R.D. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, R.D.L. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, in L. n. 835/1935; art. 58 bis, L. n. 354/1975; art. 73, L. n. 689/1981. – 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

i bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464 *quater* del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova (<sup>1</sup>);

i ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale (<sup>2</sup>);

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno (<sup>3</sup>);

q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito (<sup>4</sup>);

r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(<sup>1</sup>) Questa lettera è stata inserita dall'art. 6 della L. 28 aprile 2014, n. 67.

(<sup>2</sup>) Questa lettera è stata inserita dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. 28 aprile 2014, n. 67.

(<sup>3</sup>) Le parole da: «, nonché i decreti ...» fino alla fine della lettera sono state inserite dall'art. 18, comma 1, della L. 9 gennaio 2004, n. 6, con entrata in vigore differita a 60 giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 19 gennaio 2004.

(<sup>4</sup>) Questa lettera è stata abrogata dall'art. 21, comma 1, lett. a), del D.L. vo 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008. A norma dell'art. 22, comma 2, dello stesso decreto, tali disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

**5 (L). Eliminazione delle iscrizioni.** – Art. 687 c.p.p.; art. 36, primo c., lett. a), R.D. n. 778/1931; art. 15 D.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63, c. 2, D.L. vo n. 274/2000. – 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673 del codice di procedura penale;

b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura penale;

c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;

d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta (<sup>1</sup>);

e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

[i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con provvedimento definitivo] (<sup>2</sup>);

l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;

l bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato (<sup>3</sup>).

3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.

4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

(<sup>1</sup>) La Corte costituzionale, con sentenza n. 287 dell'8 ottobre 2010, ha dichiarato l'illegittimità co-

stituzionale di questa lettera limitatamente all'inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale».

<sup>(2)</sup> Questa lettera è stata abrogata dall'art. 21, comma 1, lett. b), del D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008. A norma dell'art. 22, comma 2, dello stesso decreto, tali disposi-

zioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

<sup>(3)</sup> Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 15, comma 1, lett. b), della L. 28 aprile 2014, n. 67.